

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3909

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa de senatore MANFROI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1999

—————

Istituzione della provincia autonoma di Belluno e Feltre

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale intende istituire la provincia autonoma di Belluno e Feltre.

Riprendendo temi già rilevati in un analogo disegno di legge (Atto Senato n. 2061), presentato sempre in questa legislatura dal sottoscritto, si arriva però nella presente proposta a una organica definizione di quelle che saranno le competenze finanziarie, legislative e amministrative della nuova provincia autonoma.

L'esigenza di dotare i territori di Belluno e di Feltre di una autonomia amministrativa analoga a quella di cui godono altre province nasce innanzitutto dalla sua collocazione geografica.

I territori della attuale provincia di Belluno confinano a nord con l'Austria, a sud con le province di Treviso e di Vicenza, a est con il Friuli-Venezia Giulia, a ovest con la provincia di Trento e con la provincia di Bolzano. Si trova cioè incuneata tra una regione e due province a statuto speciale, chiusa a nord dal confine con uno Stato estero e a sud dalla cerchia compatta delle Prealpi che la separano nettamente dalla pianura veneta.

Le vie di comunicazione con l'Austria sono precarie e indirette, ma rimangono intensi i rapporti commerciali e turistici con il centro Europa. Tali rapporti sono stati frequenti anche nei secoli passati, da quando, per esempio, una rilevante immigrazione tedesca, finalizzata allo sfruttamento delle locali miniere, lasciava tracce profonde nei costumi, nella lingua e perfino della religione locale. Un analogo e contrario flusso migratorio ha portato e continua a portare ingenti masse di lavoratori del Bellunese e del Feltrino verso le regioni centro europee. Caratteristica ed economicamente rilevante è l'e-

migrazione stagionale dei gelatai, soprattutto verso la Germania.

La chiusura verso la pianura è superata solo da due transiti non troppo agevoli, attraverso il passo del Fadalto e la gola di Quero. Non molto più facili sono le vie di comunicazione verso est e verso ovest in direzione del Friuli-Venezia Giulia e delle province di Trento e Bolzano.

Pur facendo parte della regione Veneto, la provincia di Belluno se ne differenzia, sia per il suo isolamento geografico, sia soprattutto per il fatto che è l'unica provincia veneta interamente montuosa.

Ciò ha determinato, nel corso dei secoli, uno sviluppo economico autonomo e un rapporto spesso conflittuale con la Repubblica di Venezia.

Ma, fuor di metafora, le strade peggio collegate ai territori del Bellunese e del Feltrino sono velocissime nel tratto che va dai nostri territori a Roma, ma lentissime nel percorrere il tratto contrario: ed infatti gran parte delle risorse prodotte nei nostri territori non vengono ad essi ridestinate dai trasferimenti statali.

Le caratteristiche orografiche e climatiche hanno sviluppato un'economia prevalentemente di tipo agro-silvo-pastorale, basata cioè su una stentata agricoltura manuale, sull'allevamento del bestiame nelle forme dell'alpeggio e sulla cultura dei boschi per le necessità interne, ma anche per l'esportazione, tramite la fluitazione. Un'economia quindi dissimile da quella della pianura e affine invece a quella delle altre vallate a sud e a nord delle Alpi. Gli strumenti da lavoro, l'architettura rurale, l'abbigliamento tradizionale, lo stesso calendario scandito da lunghi inverni nevosi, sono espressioni tipiche di questa civiltà alpina, comune alle vallate

del Bellunese, del Feltrino, della Carnia, del Tirolo, del Trentino, della Carinzia. Tutto questo non può non determinare in queste popolazioni una cultura autonoma e dei costumi particolari, tipici ed esclusivi delle genti di montagna.

Anche la lingua parlata mantiene forme del tutto originali. Essa è costituita prevalentemente dal ladino che, anche se sta ritirandosi di fronte all'avanzare del veneto, rimane tuttora la lingua parlata nelle vallate settentrionali (Cadore, Comelico, Ampezzo, Agordino, Zoldano). Esistono anche isole linguistiche nel Bellunese, così diverse dal resto della regione Veneto, che sarebbero necessarie a postulare per questo territorio la necessità di una particolare autonomia amministrativa. La politica regionale infatti tende inevitabilmente ad adattarsi alle esigenze della parte prevalente del territorio veneto che è pianeggiante e non può, anche volendo, essere comprensiva delle diverse necessità di questa remota provincia.

Ma la circostanza che rende assolutamente necessario il riconoscimento di una particolare autonomia per questa provincia è la collocazione intermedia tra una regione e due province a statuto speciale.

I vantaggi che l'autonomia produce all'economia delle provincie confinanti si traducono in concorrenza insostenibile per l'economia feltrino-bellunese. La facilità di accedere ai finanziamenti agevolati, i contributi e le provvidenze regionali per le imprese, la migliore qualità dei servizi, la vicinanza dei centri decisionali sono vantaggi determinanti che consentono all'economia dei territori a statuto speciale di sopraffare facilmente l'economia omologa, ma non sovvenzionata, della attuale provincia di Belluno, serrata e quasi strozzata fra questi territori a statuto speciale.

L'ingente potenzialità turistica dei territori di Belluno e Feltre, ad esempio, viene morti-

ficata da strutture sempre più invecchiate e quasi fatiscenti, che non riescono a rinnovarsi, da un lato per la mancanza di finanziamenti agevolati, dall'altro perché la clientela viene facilmente dirottata verso le realtà contermini meglio strutturate. Un discorso analogo può essere fatto per altri settori economici come l'agricoltura e l'industria.

Questa particolare situazione amministrativa è sentita dalla popolazione come un'ingiusta penalizzazione che, se dovesse protrarsi ulteriormente, porterebbe alla morte dell'economia e al conseguente accentuarsi dello spopolamento della montagna bellunese e feltrina con conseguenze disastrose anche per la pianura sottostante.

Varie sono state le proposte avanzate per risolvere questo grave problema. Alcuni comuni adiacenti ai confini regionali tentano la strada individuale e comunque discutibile del cambio di provincia. Alcuni propongono la costituzione di una regione dolomitica che comprenda questa e le provincie autonome contermini. Altri ancora propongono la costituzione di una euroregione che travalichi anche i confini statali. Altri ancora invocano la riforma dello Stato in senso federale, per risolvere in maniera allargata questo ed altri analoghi problemi.

Nell'attesa di una riforma strutturale dello Stato italiano e data l'urgenza che l'aggravarsi quotidiano del problema comporta, la soluzione che viene proposta con il presente disegno di legge, sembra la più semplice e la più razionale: dotare anche la provincia di Belluno dello stesso grado di autonomia di cui godono le provincie confinanti, senza peraltro procedere ad annessioni o accorpamenti.

È una necessità ed un diritto a cui le genti bellunesi e feltrine non possono più rinunciare.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Articolo 116 della Costituzione)

1. L'articolo 116 della Costituzione della Repubblica italiana è sostituito dal seguente:

«Art. 116. - Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia, alla Valle d'Aosta e alla provincia di Belluno e Feltre sono attribuite forme e condizioni di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali».

Art. 2.

*(Statuto speciale per la
provincia di Belluno e Feltre)*

1. È approvato il seguente Statuto speciale per la provincia di Belluno e Feltre:

«STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA PROVINCIA DI
BELLUNO E FELTRE

CAPO I

Art. 1.

1. La provincia di Belluno e Feltre, è costituita in provincia autonoma, fornita di personalità giuridica, entro la Repubblica ita-

liana, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto.

2. La provincia di Belluno e Feltre ha per capoluogo la città di Belluno.

Art. 2.

1. Nella provincia è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Art. 3.

1. La provincia comprende i comuni attualmente facenti parte della provincia di Belluno.

2. Alla provincia di Belluno e Feltre sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente statuto.

3. La provincia di Belluno e Feltre ha una propria bandiera, un proprio gonfalone ed uno stemma.

CAPO II

Art. 4.

1. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali, della Unione europea e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la provincia ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

a) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;

b) ordinamento degli enti para-provinciali;

- c) circoscrizioni comunali;
- d) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
- e) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- f) servizi antincendi;
- g) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
- h) contributi di migioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio provinciale;
- i) toponomastica;
- l) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
- m) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, anche con i mezzi radiotelevisivi;
- n) urbanistica e piani regolatori;
- o) tutela del paesaggio;
- p) usi civici;
- q) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'articolo 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
- r) artigianato;
- s) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale esercitano nella provincia con finanziamenti pubblici;
- t) porti lacuali;
- u) fiere e mercati;
- v) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;
- z) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
- aa) caccia e pesca;
- bb) apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;

cc) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

dd) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;

ee) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;

ff) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;

gg) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

hh) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;

ii) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;

ll) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;

mm) assistenza e beneficenza pubblica;

nn) scuola materna;

oo) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui la provincia ha competenza legislativa;

pp) edilizia scolastica;

qq) addestramento e formazione professionale.

Art. 5.

1. La provincia, nei limiti dell'articolo 4 e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana inoltre norme legislative nelle seguenti materie:

a) ordinamento dei comuni;

b) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

c) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di

risparmio e delle casse rurali nonché delle aziende di credito a carattere provinciale;

d) polizia locale urbana e rurale;

e) istruzione elementare e secondaria;

f) commercio;

g) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;

h) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;

i) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;

l) esercizi pubblici;

m) incremento della produzione industriale;

n) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

o) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;

p) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

Art. 6.

1. Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la provincia ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.

2. Le casse mutue malattia esistenti nella provincia, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal consiglio provinciale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.

3. Le prestazioni delle casse mutue di cui al comma 2 a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.

Art. 7.

1. Con leggi della provincia, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

2. Le modificazioni di cui al comma 1, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno efficacia se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della provincia.

CAPO III

Art. 8.

1. Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, la provincia ha la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alla provincia stessa in materia di lavoro.

2. I collocatari comunali sono scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il presidente della giunta provinciale e i sindaci interessati.

3. I cittadini residenti nella provincia di Belluno e Feltre hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza.

Art. 9.

1. La provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di

aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale, sentito il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è concessa dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere della provincia.

3. La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 10.

1. Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, la provincia ha la facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2. La provincia ha altresì facoltà di proporre ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.

3. Il presidente della giunta provinciale o suo delegato è invitato a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti di cui al comma 1.

4. Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella provincia, sentito il parere della provincia stessa.

Art. 11.

1. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuita-

mente alla provincia di Belluno e Feltre - per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale - 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla provincia.

2. La provincia stabilisce altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al comma 1 ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP).

3. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico devono corrispondere semestralmente alla provincia il 30 per cento del valore di ogni kWh di energia da essa non ritirata.

4. Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nella provincia di Belluno e Feltre, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con la provincia.

Art. 12.

1. È obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.

2. È altresì obbligatorio il parere della provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.

3. L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo

in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato.

Art. 13.

1. Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle provincia di Belluno e Feltre quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziare nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nella provincia di Belluno e Feltre, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la provincia.

CAPO IV

Art. 14.

1. Nelle materie e nei limiti entro cui la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate dalla provincia.

2. Restano ferme le attribuzioni della provincia ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.

3. Lo Stato può inoltre delegare con legge alla provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione.

In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

Art. 15.

1. Con legge dello Stato può essere attribuita alla provincia la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle competenze previste dal presente statuto.

Art. 16.

1. La provincia esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici.

2. La provincia può delegare alcune sue funzioni amministrative ai comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.

Art. 17.

1. La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse.

2. L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Belluno e Feltre avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Belluno e Feltre del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

3. Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia.

4. Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della provincia di Belluno e Feltre, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.

5. I gruppi linguistici italiano e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.

6. I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.

7. Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.

8. Per l'eventuale istituzione di università nella provincia di Belluno e Feltre, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della provincia.

Art. 18.

1. Il presidente della giunta provinciale esercita le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti.

2. Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni il presidente della giunta provinciale si avvale anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e forestale.

3. Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci, quali ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 19.

1. I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni del presidente della giunta provinciale in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il presidente della giunta provinciale, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.

Art. 20.

1. Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il presidente della giunta provinciale può richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale.

Art. 21.

1. La provincia utilizza - a presidio delle norme contenute nelle leggi - le sanzioni penali che le leggi dello statuto stabiliscono per le stesse fattispecie.

TITOLO II

ORGANI DELLA PROVINCIA

CAPO I

Art. 22.

1. Sono organi della provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il suo Presidente.

Art. 23.

1. Il consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale e a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge provinciale.

2. Il numero dei consiglieri provinciali è di cinquanta. La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il numero degli abitanti della provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 50 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni collegio, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

3. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di cinque anni. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quinquennale nel territorio della provincia è iscritto, ai fini delle elezioni provinciali, nelle liste elettorali del comune ove ha maturato il maggior periodo di residenza. Per l'elezione dei Consigli comunali durante il quinquennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza.

Art. 24.

1. Il Consiglio provinciale esercita le potestà legislative attribuite alla provincia e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle altre leggi dello Stato.

Art. 25.

1. Il Consiglio provinciale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

2. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della giunta provinciale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la se-

conda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 1.

3. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

4. Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della giunta provinciale in carica.

Art. 26.

1. I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera provincia.

2. I membri di cui al comma 1 non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 27.

1. Il Consiglio provinciale elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente ed i segretari.

2. In caso di dimissioni o di morte del presidente del consiglio provinciale o di sua cessazione dalla carica per altra causa, il consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino alla scadenza del consiglio.

3. Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 28.

1. Le norme che disciplinano l'attività del consiglio provinciale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri.

2. Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici.

Art. 29.

1. Il presidente ed il vice presidente del consiglio provinciale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.

2. A tale scopo il consiglio provinciale può essere convocato d'urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

3. Ove il presidente od il vice presidente del consiglio provinciale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il consiglio provinciale è convocato dal presidente della giunta provinciale.

4. Qualora il consiglio provinciale non si pronunci, si provvede ai sensi dell'articolo 30.

Art. 30.

1. Il consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la giunta o il suo presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

2. Il consiglio può altresì essere sciolto quando, per dimissioni o impossibilità di formazione di una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

3. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al consiglio provinciale. La commissione elegge nel suo seno il presidente, il quale esercita le attribuzioni del presidente della giunta provinciale. La commissione indice le elezioni del consi-

glio provinciale entro tre mesi ed adotta i provvedimenti di competenza della giunta provinciale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia ove non siano ratificati dal consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione.

5. Il nuovo consiglio è convocato dalla commissione entro venti giorni delle elezioni.

Art. 31.

1. Il consiglio provinciale è convocato dal suo presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della giunta provinciale o del presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal presente statuto.

Art. 32.

1. Nelle materie non appartenenti alla competenza della provincia, ma che presentano per essa particolare interesse, il consiglio provinciale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal presidente della giunta provinciale al Governo per la presentazione alle Camere.

Art. 33.

1. La giunta provinciale è composta dal presidente, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti.

2. Il presidente, i vice presidenti e gli assessori sono eletti dal consiglio provinciale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

3. Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

4. Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni.

Art. 34.

1. Il presidente e i membri della giunta provinciale restano in carica finché dura il consiglio provinciale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del presidente e dei componenti della giunta da parte del nuovo consiglio.

Art. 35.

1. Il presidente della giunta provinciale o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal consiglio provinciale.

2. Se il consiglio provinciale non provvede, si fa luogo allo scioglimento del consiglio stesso ai sensi dell'articolo 30.

Art. 36.

1. Qualora per morte, dimissioni o revoca del presidente della giunta provinciale o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il presidente del consiglio provinciale convoca il consiglio entro quindici giorni.

Art. 37.

1. Il presidente della giunta provinciale rappresenta la provincia.

2. Egli partecipa con diritto di voto alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia.

Art. 38.

1. Il presidente della giunta provinciale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla provincia.

Art. 39.

1. Il presidente della giunta provinciale determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della provincia.

Art. 40.

1. Il presidente della giunta provinciale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.

Art. 41.

1. La giunta provinciale è l'organo esecutivo della provincia. Ad essa spettano:

a) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

b) l'attività amministrativa per gli affari di interesse provinciale;

c) l'amministrazione del patrimonio della provincia nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici provinciali di natura industriale o commerciale;

d) le altre attribuzioni ad essa demandate dal presente Statuto o da altre disposizioni;

e) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva;

f) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e

sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi, e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare, spetta anche alla giunta provinciale la nomina di commissari. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti;

g) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica.

Art. 42.

1. La giunta provinciale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la provincia.

Art. 43.

1. Il consiglio provinciale può delegare alla giunta provinciale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.

TITOLO III

APPROVAZIONE, PROMULGAVANO E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI PROVINCIALI

Art. 44.

1. I disegni di legge approvati dal Consiglio provinciale sono comunicati al Governo. I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il

Il Governo non li rinvii rispettivamente al consiglio provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali.

2. Ove il consiglio provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.

3. Se una legge è dichiarata urgente dal consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.

4. Le leggi provinciali sono promulgate dal presidente della giunta provinciale e sono viste dal Commissario del Governo.

Art. 45.

1. Le leggi provinciali ed i regolamenti provinciali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della provincia ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge.

Art. 46.

1. Le leggi approvate dal consiglio provinciale ed i regolamenti emanati dalla giunta provinciale debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 47.

1. La legge provinciale regola l'esercizio dell'iniziativa popolare e il *referendum* per le leggi provinciali.

TITOLO IV ENTI LOCALI

Art. 48.

1. Le leggi sulle elezioni del consiglio provinciale nonché le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Art. 49.

1. L'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge provinciale.

TITOLO V DEMANIO E PATRIMONIO DELLA PROVINCIA

Art. 50.

1. Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente provinciale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente statuto costituiscono il demanio provinciale.

Art. 51.

1. Le foreste di proprietà dello Stato nella provincia, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici provinciali con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio provinciale costituiscono il patrimonio indisponibile della provincia.

2. I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella provincia sono trasferiti al patrimonio della provincia.

3. Nelle norme di attuazione del presente Statuto saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.

4. I beni immobili situati nella provincia che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della provincia.

Art. 52.

1. La provincia, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla sua competenza, succede, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della Provincia, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza provinciale.

TITOLO VI

FINANZA DELLA PROVINCIA

Art. 53.

1. Sono di competenza della provincia i proventi delle imposte ipotecarie esatte nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.

2. Sono devolute alla provincia le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, esatte nel territorio provinciale:

a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;

b) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

c) i cinque decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio provinciale;

d) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;

e) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;

f) i nove decimi delle tasse relative ai veicoli immatricolati nel territorio provinciale;

g) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti al territorio della provincia;

h) i nove decimi del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nel territorio della provincia;

i) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici.

Art. 54.

1. È di competenza alla provincia il provento dell'imposta erariale riscossa nella provincia.

Art. 55.

1. Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuo stabilito a norma di legge.

2. I cittadini residenti nella provincia di Belluno e Feltre sono esentati dal pagamento del canone sulle radioaudizioni.

Art. 56.

1. La provincia può stabilire imposte e tasse sul turismo.

Art. 57.

1. La provincia ha facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza.

Art. 58.

1. La provincia ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per una cifra non superiore alle entrate ordinarie.

2. Nell'ammontare delle predette quote sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative od amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio della provincia.

Art. 59.

1. L'articolo 119, terzo comma, della Costituzione si applica anche alla provincia autonoma di Belluno e Feltre.

Art. 60.

1. La provincia ha competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5 del presente Statuto, in materia di finanza locale.

Art. 61.

1. Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e al-

l'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, la provincia corrisponde ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il presidente della giunta provinciale e una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.

Art. 62.

1. La provincia può procedere all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel proprio territorio.

2. A tal fine la giunta provinciale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

3. Gli uffici finanziari dello Stato nella provincia sono tenuti a riferire alla giunta provinciale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

Art. 63.

1. La provincia ed i comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare.

Art. 64.

1. I bilanci predisposti dalla giunta provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati con legge provinciale.

Art. 65.

1. Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è facoltà della provincia di autorizzare operazioni del ge-

neri nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la provincia.

2. In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della provincia, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo tra il Governo e la provincia.

Art. 66.

1. Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella provincia.

TITOLO VII

RUOLI DEL PERSONALE DI UFFICI STATALI IN PROVINCIA DI BELLUNO E FELTRE

Art. 67.

1. Per la provincia di Belluno e Feltre sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

2. Il comma 1 non si applica per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

3. Al personale dei ruoli di cui al comma 1 è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazione o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti del personale.

4. È garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati nati nella provincia, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità.

TITOLO VIII
ORGANI GIURISDIZIONALI

Art. 68.

1. Nella provincia di Belluno e Feltre è istituito un tribunale provinciale di giustizia amministrativa. La metà dei componenti della sezione è nominata dal consiglio provinciale.

Art. 69.

1. Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella provincia, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini, possono essere impugnati da parte dei consiglieri provinciali.

Art. 70.

1. Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione del tribunale provinciale di giustizia amministrativa di cui all'articolo 68 fa parte un consigliere della provincia di Belluno e Feltre.

Art. 71.

1. Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il presidente della giunta provinciale in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario.

2. L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento

giudiziario, dal presidente della giunta provinciale.

3. Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede il presidente della giunta provinciale.

Art. 72.

1. La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalla giunta provinciale.

Art. 73.

1. Nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.

TITOLO IX CONTROLLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Art. 74.

1. Ferme le disposizioni contenute nel presente statuto la legge provinciale può essere impugnata davanti alla Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente statuto.

2. L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.

Art. 75.

1. Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal presidente della giunta provinciale, previa deliberazione del consiglio, per violazione del presente statuto.

2. Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente

statuto alla provincia, questa può proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.

3. Il ricorso è proposto dal presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta.

4. Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al Governo.

TITOLO X

TUTELA DELLA MINORANZA LADINA

Art. 76.

1. Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative e attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

2. Nelle scuole dei comuni della provincia ove è parlato il ladino è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 77.

1. Per le modificazioni del presente statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

2. L'iniziativa per la revisione appartiene anche al consiglio provinciale.

Art. 78.

1. Nelle materie attribuite alla competenza della provincia, fino a quando non sia diver-

samente disposto con leggi provinciali, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 79.

1. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di sei membri di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre del consiglio provinciale.

Art. 80.

1. Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale che approva il presente Statuto.

2. Se nei primi diciotto mesi la commissione di cui all'articolo 79 non ha emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi sei mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere della commissione stessa.

3. Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale che approva il presente statuto sono determinati i beni che passano alla provincia, nonché le modalità per la consegna dei beni stessi.

Art. 81.

1. Con norme di attuazione, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale che approva il presente statuto, sono indicati i beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale.

Art. 82.

1. La data di inizio e le modalità tecniche per la applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nel presente statuto sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alla provincia e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale che approva il presente statuto.

Art. 83.

1. Qualora le norme di cui agli articoli precedenti non siano emanate nel termine stabilito, la provincia può assumere, con legge, le relative funzioni amministrative».